





Gli urbani, il Gestore e il Centro di raccolta


Maggio 2026

1



Contenuti della sessione

- Rifiuti Urbani – definizione e gestione
- Gestore della raccolta – disciplina e responsabilità
- Disciplina dei Centri di Raccolta Comunali - DM 26 marzo 2026. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 (in vigore dal 14 maggio 2026)
- Definizioni - Dotazioni tecniche e strutturali - Tracciabilità e Adempimenti documentali



2

1



RIFIUTI URBANI: Punti chiave de nuovo regime di definizione

- ❑ Modifica dell'art. 183 **D.lgs. 152/2006** che ha recepito (comma 1, lett. b-ter) la nuova definizione dei rifiuti urbani.
- ❑ Modifica dell'art. 184 del **D.lgs. 152/2006** che ha riscritto il perimetro dei rifiuti speciali.
- ❑ Modifica dell'art. 198 del **D.lgs. 152/2006** che ha soppresso il potere di assimilazione dei rifiuti speciali dei Comuni.
- ❑ Nuovo comma 2-bis dell'art. 198 del **D.lgs. 152/2006** prevede che le utenze non domestiche possono conferire fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani che dimostrino di averli avviati a recupero e sono anche escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (nuovo comma 10 dell'art. 238 del **D.lgs. 152/2006**)

Art. 183 c 1 del D.lgs. 152/2006 lett. b-ter)

ecocamere

3



RIFIUTI URBANI definizione/classificazione

Sono rifiuti urbani

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
 2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati **nell'allegato L-quater (rifiuti)** prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (**attività**);*
 3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
 4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; [i-rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni]*
 6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, **nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.** [nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)]*
- 6-bis. *i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.*

Art. 183 c 1 del D.lgs. 152/2006 lett. b-ter)

ecocamere

4

2



Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Non rientrano

- f) **le materie fecali**, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale** non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - > **gli sfalci e le potature effettuati** nell'ambito delle buone pratiche colturali, **utilizzati** in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, , nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Art. 185 c1 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

5



RIFIUTI URBANI E SPECIALI



Secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

natura e composizione
allegato L-quater D.lgs. 152/2006

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti)
- lavorazioni industriali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- lavorazioni artigianali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività commerciali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di servizio **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i **rifiuti da abbattimento** di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- attività sanitarie **se diversi** da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (**urbani**);
- veicoli fuori uso.

Attività
allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006

Art. 184 c.1 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

6

3



RIFIUTI URBANI definizione/classificazione



La definizione di rifiuti urbani **NON DIPENDE** dallo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei Comuni oppure direttamente da operatori privati.

la classificazione come “urbano” non cambia se la gestione è effettuata:

- dal Comune,
- da società pubbliche,
- oppure da operatori privati

Questa precisazione è fondamentale per:

- applicazione TARI / tariffa rifiuti
- obblighi di tracciabilità**
- Comunicazione al Comune e attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero**
- contabilizzazione
- classificazione corretta della provenienza

ecocamere

7



Modalità di gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche



Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, **previa dimostrazione** di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Art.198, del comma 2-bis)

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DI 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica **deve comunicare** al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che (..) dimostrano di averli avviati al recupero mediante **attestazione rilasciata dal soggetto** che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006

*come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in
vigore dal 27 agosto 2022*

ecocamere

8

4



Regole diverse per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico

La disciplina dell'uscita totale UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano avvio a recupero **sono escluse dalla parte variabile**

1. Rileva l'autonomia totale dal servizio pubblico
2. Durata minima di 2 anni
3. la conseguenza è sempre l'abbattimento totale della quota variabile

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006

*come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in
vigore dal 27 agosto 2022*

La disciplina dell'uscita parziale): UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una riduzione proporzionale della quota variabile (n.d.r. rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti) 1. L'autonomia dal servizio può essere parziale ovvero per le sole frazioni avviate a riciclo; 2. Non ci sono limiti temporali minimi (opportuna disciplina del regolamento); 3. La conseguenza è la riduzione proporzionale della quota variabil

Art. 1, co. 649, secondo periodo, Legge 147/13 (legge TARI

ecocamere

9



RIFIUTI URBANI e obblighi di tracciabilità

TIPOLOGIA URBANI	MUD	REGISTRO CARICO E SCARICO
Rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico	NO	NO
Rifiuti urbani gestiti da operatore privato	NO	NO
Rifiuti della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.	Secondo le regole generali	NO se l'azienda che svolge attività artigianale o industriale ha meno di 10 dipendenti
Rifiuti URBANI pericolosi (compresi RAEE e veicoli fuori uso)	SI *	SI *

- > imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c.;
- > soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- > produttori di rifiuti pericolosi che non rispondono alla definizione di "enti" o "imprese" ;
- * > produttori che conferiscono i rifiuti da essi prodotti al servizio pubblico di raccolta, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione. La comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

ecocamere

10



Rifiuti speciali (Circolare del MiTE n. 37259 del 12/04/2021)



Le attività industriali e artigianali sono produttive di rifiuti speciali e urbani

1. Attività industriali

Si considerano **speciali tutti i rifiuti** provenienti dalle «**superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti**», sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

2. Attività artigianali

rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera d). Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett.

3. Attività agricole, agroindustriali e della pesca

Rifiuti speciali, esclusi dalla nuova definizione di rifiuto urbano, viene esplicitata la possibilità ogni caso di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater.

ecocamere

11



Interpello n. 59566 del 18 marzo 2026 sulla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico



Quesito

- 1) i rifiuti cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto "urbano" anche qualora il produttore degli stessi decida di **conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta** possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata ?
- 2) nel caso di gestione di rifiuti simili nei formulari di identificazione rifiuto (FIR), nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, come provenienza si deve indicare quella urbana ?

Il Ministero, richiamato il quadro normativo europeo e nazionale, ha evidenziato:

1. che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto, **sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.**
2. che i suddetti flussi concorrono sia alla **produzione complessiva dei rifiuti urbani** sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e pertanto devono essere **opportunamente contabilizzati su scala comunale**, secondo le procedure individuate dalle linee guida di cui al D.M. 26 maggio 2016.
3. che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla **norma rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità.**

ecocamere

12

6



RIFIUTI URBANI e normativa Albo gestori ambientali



Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021, modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e D.Lgs. n. 116/2020.

*«i soggetti iscritti nella **categoria 4** (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Dlgs 152/2006 (entrambi integrati dal Dlgs 116/2020), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006).*

*I soggetti iscritti nella **categoria 2-bis** per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L quater solo se derivanti dalla propria attività — inserita tra quelle indicate nell'allegato L-quinquies — ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex comma 2-bis dell'articolo 198).*

In entrambi i casi, sempre in base a quanto stabilito dalla delibera andava presentata apposita domanda alle Sezioni regionali. I soggetti già iscritti all'Albo che operano ai sensi della deliberazione 4/2020 (recante le precedenti istruzioni transitorie dell'Albo per la gestione dei "nuovi" rifiuti urbani) possono continuare a trasportare i codici EER già autorizzati di cui all'allegato L-quater.

ecocamere

13



Gestore della raccolta definizione e attività



Il gestore della raccolta dei rifiuti urbani è il soggetto (pubblico o privato) che riceve l'affidamento del servizio di igiene urbana. È civilmente e penalmente responsabile della **corretta esecuzione delle attività di raccolta, trasporto e primo conferimento agli impianti di trattamento.**

Il gestore del servizio di raccolta e trasporto **opera per conto dell'ente pubblico** (es. Comune o Autorità di Bacino/Ato).

Dal momento in cui prende in carico i rifiuti dai cittadini o dalle attività commerciali, assume una posizione di garanzia. Ciò significa che deve assicurare la corretta gestione del materiale nel rispetto dell'ambiente, della salute pubblica e del principio "chi inquina paga"

Se il Comune affida il servizio a un gestore esterno (in house o tramite gara), *la responsabilità per i danni derivanti dall'esecuzione materiale del servizio si trasferisce al gestore, ma l'Ente mantiene un dovere di alta sorveglianza.*

ecocamere

14

7



Gestore della raccolta: obblighi



Il servizio rifiuti urbani è un **servizio pubblico essenziale**

Il gestore opera:

- su incarico del Comune
- secondo un **contratto di servizio**
- nel rispetto di norme ambientali
- Regolamento della gestione dei rifiuti e del centro di raccolta
- Regolamenti comunali standard di qualità (ARERA)

• Principali Obblighi :

- a) Obbligo di corretta gestione
raccolta regolare differenziazione trasporto a impianti autorizzati
- b) Obbligo di controllo (professionalità e requisiti)

Il gestore deve vigilare sul destino dei rifiuti e sui soggetti coinvolti nella filiera

- c) Obbligo di diligenza qualificata

Lo Standard è elevato in quanto si tratta di operatore professionale.

ececamere

15



Le principali responsabilità



Le responsabilità del gestore si articolano in specifici obblighi normativi e operativi:

- **Tracciabilità (RENTRI):** Il gestore è tenuto agli obblighi di tracciabilità digitale
- **Prevenzione dell'abbandono:** Il gestore deve garantire che i rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente, abbandonati o gestiti in modo incontrollato durante le fasi di raccolta e trasporto.
- **Corretta destinazione:** ha l'obbligo di consegnare i rifiuti urbani esclusivamente ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati.
- **Qualità della raccolta (Contratto di Servizio):** è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata e del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ente territoriale.

ececamere

16

8



Responsabilità condivisa



La responsabilità del gestore **non esclude** quella degli altri attori della filiera. Si applica il principio della responsabilità condivisa

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga.

*A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali . **Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006***

Alla luce del c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti, **tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti hanno il dovere generico di controllare il regolare svolgimento delle fasi, sia antecedenti che successive, a quella svolta**, procedendo perlomeno ad un controllo di tipo formale con riferimento alla verifica della regolarità del formulario di identificazione dei rifiuti e del possesso delle prescritte autorizzazioni (nel caso di specie, si è posto a carico del ricorrente, che aveva ricevuto i rifiuti, il mancato accertamento dell'abilitazione al trasporto dei rifiuti in capo al soggetto che li aveva conferiti).

Cass. pen., Sez. III, 11/12/2019, n. 5912

ecocamere

17



Tracciabilità



Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
- iscritto al RENTRI con profilo di trasportatore

Per il centro di raccolta - categoria 1 è obbligato ad iscriversi anche con profilo centro di raccolta.

Il Comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio di raccolta.

Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

Il soggetto che gestisce il servizio pubblico è **esentato dalla compilazione del FIR durante la fase di trasporto di rifiuti urbani ai sensi del comma 7 dell'art. 193 del Dlgs 152/2006**. Non trasmetterà i dati del FIR al RENTRI. Il gestore NON è "libero da obblighi" Deve comunque garantire: registrazioni interne tracciamento dei flussi rispetto dei contratti di servizio e eventuali obblighi informativi.

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal Centro di Raccolta a un impianto di smaltimento o recupero deve essere accompagnato dal FIR **ai sensi del comma 16 dell'art. 193 del Dlgs 152/2006**.

Il centro di raccolta è tenuto alla trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La restituzione della copia del FIR digitale, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, dovrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI.

ecocamere

18

9



Tracciabilità



Registri cronologici di carico e scarico

Per il gestore del servizio di raccolta di rifiuti effettua una registrazione di carico e scarico contestuale senza compilare la sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S.

Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.

Per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti allegare al decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, **effettua una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ciascun codice ERR relativo a rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal Centro di Raccolta.**

ececamere

19



Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani



L'impresa che si iscrive nella categoria 1 per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani deve individuare la classe di appartenenza in base alla popolazione complessivamente servita:

- A. Superiore o uguale a 500.000 abitanti
- B. Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
- C. Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
- D. Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
- E. Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
- F. Inferiore a 5.000 abitanti

La dotazione minima di veicoli e di personale prevista per ciascuna classe e individuata in apposita tabella.

La categoria 1 include le attività delle sottocategorie, fermo restando l'obbligo per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (sottocategoria D7) di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

ececamere

20

10



Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani



L'impresa per svolgere esclusivamente le attività previste dalle singole sottocategorie deve disporre delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle rispettive tabelle:

Sottocategoria D1 Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale: frazione organica, carta e cartone, vetro, multimateriale (vetro/plastica/metalli), ingombranti, altro.

Sottocategoria D2 Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili; batterie e accumulatori; farmaci; cartucce toner esaurite e toner per stampa esauriti; oli e grassi commestibili.

Sottocategoria D3 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali.

Sottocategoria D4 Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

Sottocategoria D5 Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento.

Sottocategoria D6 Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade.

Sottocategoria D7 Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

ececamere

21



Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani



Spazzamento meccanizzato

L'impresa che si iscrive nella categoria 1 e intende svolgere attività di spazzamento meccanizzato, deve dimostrare di possedere i requisiti di dotazione minima dei veicoli.

Gestione di centri di raccolta

L'impresa che si iscrive nella categoria 1 e intende svolgere attività di gestione dei centri di raccolta, deve dimostrare di possedere i requisiti di dotazione minima degli addetti e la capacità finanziaria.

ececamere

22

11



Definizione di Centro di raccolta



DM 7/04/2025 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)

art. 183,
comma 1,
lettera mm
D.lgs
152/2006

«**centro di raccolta**»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

art. 181,
comma 6,
D.lgs
152/2006

..i Comuni possono individuare **oppositi spazi**, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate **opposite aree adibite al deposito preliminare** alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.

Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di **filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.**

a) **centro di raccolta autorizzato in via ordinaria precedentemente DM 8 aprile 2008**: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo.

b) **centro di raccolta mobile**: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta.

c) **aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo**: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.

e) **centro per lo scambio e il riuso**: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.

23



Approvazione /Autorizzazione del Centro di Raccolta



La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è **approvata dal Comune** territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il regolamento comunale abilita il centro di raccolta al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Per i centri di raccolta **non è previsto alcun titolo abilitativo** viene fatto espresso divieto di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), salve alcune eccezioni, come accade per le **riduzioni volumetriche delle frazioni solide, per agevolarne il successivo trasporto.**

Anche la Corte di Cassazione Penale (Sez. III) ha confermato, nella **sentenza n. 17864 del 9 maggio 2011** tale principio, affermando che "l'attività dei centri di raccolta non è assoggettabile ad autorizzazione regionale in quanto la realizzazione di essi è soggetta unicamente all'approvazione del Comune territorialmente competente.

art. 2 del D.M. 8 aprile 2008

«È altresì necessario precisare che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell'integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei **flussi dei rifiuti prodotti, dell'accessibilità da parte dell'utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero.** Inoltre, l'individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche» **Risposta ad interpello MinAmbiente 3 maggio 2023, n. 70065**

12

24



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA



DECRETO 26 marzo 2026. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 (in vigore dal 14 maggio 2026)

Il provvedimento **interviene in modo organico sulla disciplina dei centri di raccolta** dei rifiuti urbani, abrogando il D.M. 8 aprile 2008 e il D.M. 13 maggio 2009.

L'obiettivo è aggiornare il quadro regolatorio relativo alla realizzazione, organizzazione e gestione di tali strutture, adeguandolo alle esigenze di maggiore controllo, sicurezza, tracciabilità e corretta separazione delle diverse frazioni di rifiuto.

Con la nuova disciplina si assiste a un cambio di prospettiva: il centro di raccolta non è più visto come un semplice luogo attrezzato dove conferire i rifiuti, ma come un elemento strutturato e strategico del sistema di gestione dei rifiuti urbani. Di conseguenza, le regole diventano molto più dettagliate e uniformi.

ececamere

25



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA



La nuova disciplina definisce in maniera puntuale:

- le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri e le tipologie di rifiuti conferibili
- i requisiti per la gestione e il funzionamento con la separazione più rigorosa delle diverse frazioni;
- gestione specifica dei rifiuti pericolosi
- le modalità di conferimento da parte dell'utenza;
- le regole per il deposito temporaneo e il successivo avvio a recupero o smaltimento;
- gli obblighi documentali e di contabilizzazione dei flussi;
- formazione del personale;
- possibilità di promuovere il riutilizzo
- i tempi di adeguamento per i centri già esistenti (12 mesi) .

ececamere

26

13



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA : differenze



Aspetti in cui la differenza è più evidente sono:

A) i requisiti tecnici e strutturali. In precedenza, le indicazioni erano relativamente generiche; oggi, invece, il legislatore entra più nel dettaglio, imponendo *standard precisi* per la pavimentazione impermeabile, la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo e la sicurezza degli operatori. Questo significa che la progettazione del centro deve essere molto più accurata e orientata alla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari.

B) Anche la localizzazione dei centri cambia di significato: prima non direttamente collegata alla pianificazione territoriale, mentre ora deve essere coerente con i piani regionali e d'ambito della gestione dei rifiuti. Non si tratta quindi solo di trovare un'area disponibile, ma di inserirla in una logica programmatica più ampia, che tenga conto dei fabbisogni del territorio, dell'accessibilità e della sostenibilità complessiva del sistema.

ececamere

27



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA : differenze



C) Un altro elemento di novità riguarda il ruolo del Regolamento di gestione che deve contenere una serie di elementi ben definiti.

Il regolamento deve individuare in particolare:

- i soggetti autorizzati ad accedere al centro;
- gli orari e le modalità di conferimento;
- le tipologie di rifiuti conferibili;
- eventuali limiti quantitativi;
- le modalità di controllo all'ingresso;
- le regole di comportamento per gli utenti;
- le modalità di gestione dei rifiuti conferiti;
- le responsabilità del gestore;
- le procedure in caso di conferimenti non conformi.
- Il regolamento assume quindi un ruolo centrale, perché traduce le previsioni normative generali in regole operative applicabili al singolo centro di raccolta.

ececamere

28

14



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA : differenze



D) Dal punto di vista gestionale la nuova disciplina introduce una **separazione più rigorosa delle diverse frazioni** con l' *organizzazione per aree dedicate*, con particolare attenzione a categorie specifiche. Questo comporta anche una maggiore complessità gestionale, ma migliora la qualità della raccolta differenziata e facilita il recupero dei materiali.

All'interno del centro devono essere previste aree distinte per tipologia e pericolosità.

- aree per il conferimento dei rifiuti non pericolosi;
- aree per il deposito dei rifiuti pericolosi;
- aree per i RAEE;
- aree per batterie e accumulatori;
- aree per rifiuti liquidi;
- aree per rifiuti biodegradabili;
- eventuali spazi per beni destinati al riutilizzo;
- aree di manovra e transito dei mezzi.

ecomare

29



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA : differenze



E) Particolare attenzione è riservata ai rifiuti pericolosi che è molto più dettagliata e stringente. Vengono richieste aree separate, contenitori idonei, protezione dagli agenti atmosferici e personale formato. Rispetto al passato, quindi, aumenta sensibilmente l'attenzione agli aspetti di sicurezza e prevenzione.

Le aree destinate a tali rifiuti devono essere:

- separate dalle altre zone del centro;
- adeguatamente protette dagli agenti atmosferici ove necessario;
- dotate di contenitori idonei;
- provviste di sistemi di contenimento;
- chiaramente identificate mediante cartellonistica;
- gestite da personale formato.

ecomare

30

15



TRACCIABILITA'



Nella normativa precedente, gli obblighi documentali erano meno strutturati e potevano variare nelle modalità applicative.

Nella nuova disciplina vengono introdotte schede standardizzate sia per l'ingresso dei rifiuti nel centro sia per la loro uscita verso gli impianti di recupero o smaltimento.

Finalità controllo molto più puntuale dei flussi e rende più facile l'attività di vigilanza da parte delle autorità.

In particolare, sono previste:

- schede relative ai rifiuti conferiti al centro;
- schede relative ai rifiuti avviati a recupero o smaltimento;
- contabilizzazione dei flussi;
- registrazione delle quantità;
- indicazione della destinazione finale;
- conservazione della documentazione.

La gestione dei centri di raccolta richiede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Il gestore deve assicurare che le attività siano svolte nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, garantendo: il controllo dei conferimenti; la corretta separazione dei rifiuti; il mantenimento dell'ordine e della pulizia; la sicurezza degli operatori e degli utenti; la tenuta della documentazione richiesta; l'avvio dei rifiuti a impianti autorizzati; il rispetto dei limiti temporali e quantitativi di deposito.

ecocamere

31



Tracciabilità



Articolo 6 (Tenuta dei registri)

1. Ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, **per i quali la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.**

2. I gestori dei centri di raccolta annotano inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il **peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente, anche su supporto informatico, conforme alle schede allegate al presente decreto.

4. Nei casi di realizzazione di **sistemi di misurazione puntuale** delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del numero di conferimenti dagli stessi effettuati nonché delle frazioni di rifiuto conferite avviate al riciclo.

5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta **sono conservati dal gestore per tre anni e trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.**

6. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

ecocamere

32

16



Modalità di conferimento e di gestione (art. 4 DM 26 marzo 2026)

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito **dell'esame visivo effettuato dall'addetto**, **devono essere collocati** in aree **distinte del centro per flussi omogenei**, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, **separando** i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Il deposito **deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza**, in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti a effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza** opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007

ececamere

33



Modalità di conferimento e di gestione (art. 4 DM 26 marzo 2026)

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati a essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

ececamere

34

17



Durata del deposito (art. 5 DM 26 marzo 2026)



La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta, definita in via preventiva da parte del gestore, **non deve superare i tre mesi indipendentemente dalla quantità raccolta o, in alternativa, i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi.**

In ogni caso il deposito non può avere comunque durata superiore ad **un anno.**

La durata del deposito nel centro di raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore, mentre la durata del deposito dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve superare i sette giorni.

La durata del deposito di cui al periodo precedente è elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini.

ececamere

35



Tipologie di rifiuti conferibili (Allegato 1)



N.	Tipologia di rifiuto	Codice EER	Conferitori
1	Toner per stampa esauriti (non pericolosi)	08 03 18	Domestiche e non domestiche
2	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Domestiche e non domestiche
3	Imballaggi in plastica	15 01 02	Domestiche e non domestiche
4	Imballaggi in legno	15 01 03	Domestiche e non domestiche
5	Imballaggi in metallo	15 01 04	Domestiche e non domestiche
6	Imballaggi compositi	15 01 05	Domestiche e non domestiche
7	Imballaggi misti	15 01 06	Domestiche e non domestiche
8	Imballaggi in vetro	15 01 07	Domestiche e non domestiche
9	Imballaggi in materiale tessile	15 01 09	Domestiche e non domestiche
10	Contenitori T/FC (pericolosi)	15 01 10* - 15 01 11*	Solo domestiche
11	Pneumatici fuori uso	16 01 03	Solo domestiche
12	Filtri olio (pericolosi)	16 01 07*	Solo domestiche
13	Componenti da RAEE	16 02 15* - 16 02 16	Solo domestiche
14	Gas in contenitori a pressione (uso domestico)	16 05 04* - 16 05 05	Solo domestiche

ececamere

36

18



Tipologie di rifiuti conferibili (Allegato 1)



Rifiuti da costruzione (solo piccoli interventi domestici)

N.	Tipologia	Codice EER	Conferitori
15	Mattoni	17 01 02	Solo domestiche
16	Mattonelle e ceramiche	17 01 03	Solo domestiche
17	Miscugli da costruzione non pericolosi	17 01 07	Solo domestiche
18	Legno da demolizione	17 02 01	Solo domestiche
19	Vetro da demolizione	17 02 02	Solo domestiche
20	Plastica da demolizione	17 02 03	Solo domestiche
21	Guaina bituminosa	17 03 02	Solo domestiche
22	Materiali isolanti non pericolosi	17 06 04	Solo domestiche
23	Gesso non pericoloso	17 08 02	Solo domestiche
24	Rifiuti misti da C&D non pericolosi	17 09 04	Solo domestiche

ecocamere

37



Tipologie di rifiuti conferibili (Allegato 1)



Rifiuti pericolosi domestici (RUP)

N.	Tipologia	Codice EER	Conferitori
29	Solventi	20 01 13*	Solo domestiche
30	Acidi	20 01 14*	Solo domestiche
31	Sostanze alcaline	20 01 15*	Solo domestiche
32	Prodotti fotochimici	20 01 17*	Solo domestiche
33	Pesticidi	20 01 19*	Solo domestiche
34	Lampade e rifiuti con mercurio	20 01 21*	Domestiche e assimilate (RAEE)
35	RAEE	20 01 23* – 20 01 35* – 20 01 36	Domestiche e assimilate
36	Oli alimentari	20 01 25	Solo domestiche
37	Oli minerali esausti	20 01 26*	Solo domestiche
38	Vernici e resine (pericolose)	20 01 27*	Solo domestiche
39	Vernici non pericolose	20 01 28	Domestiche e non domestiche
40	Detergenti pericolosi	20 01 29*	Solo domestiche
41	Detergenti non pericolosi	20 01 30	Domestiche e non domestiche
42	Farmaci	20 01 31* – 20 01 32	Solo domestiche

ecocamere

38

19



Tipologie di rifiuti conferibili (Allegato 1)



Batterie e altri rifiuti specifici

N.	Tipologia	Codice EER	Conferitori
43	Batterie pericolose	20 01 33*	Solo domestiche
44	Batterie non pericolose	20 01 34	Solo domestiche
45	Legno pericoloso	20 01 37*	Solo domestiche
46	Legno non pericoloso	20 01 38	Domestiche e non domestiche
47	Plastica	20 01 39	Domestiche e non domestiche
48	Metalli	20 01 40	Domestiche e non domestiche
49	Rifiuti da camini	20 01 41	Solo domestiche
N.	Tipologia	Codice EER	Conferitori
43	Batterie pericolose	20 01 33*	Solo domestiche
44	Batterie non pericolose	20 01 34	Solo domestiche
45	Legno pericoloso	20 01 37*	Solo domestiche
46	Legno non pericoloso	20 01 38	Domestiche e non domestiche
47	Plastica	20 01 39	Domestiche e non domestiche

ececamere

39



Tipologie di rifiuti conferibili (Allegato 1)



Verde e altri rifiuti

N.	Tipologia	Codice EER	Conferitori
50	Sfalci e potature	20 02 01	Domestiche e non domestiche
51	Terra e roccia	20 02 02	Solo domestiche
52	Rifiuti non biodegradabili	20 02 03	Domestiche e non domestiche
53	Ingombranti	20 03 07	Domestiche e non domestiche
54	Altre frazioni raccolte separatamente	20 01 99	Solo domestiche
55	Residui spazzamento stradale	20 03 03	Gestore servizio
56	Indifferenziato	20 03 01	Domestiche e non domestiche
57	Rifiuti sanitari domestici	18 01 03*	Solo domestiche
58	Prodotti assorbenti per la persona	18 01 04 – 15 02 03	Domestiche e non domestiche
59	Rifiuti da articoli pirotecnici	16 04 02*	Solo domestiche
60	Mozziconi di sigaretta	20 01 99	Gestore servizio

ececamere

40

20



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA : maggiori responsabilità per il Gestore



Il gestore si assume:

- la responsabilità di controllare che i rifiuti conferiti siano compatibili con quelli ammessi dal regolamento e dagli allegati al decreto. Il controllo riguarda: la provenienza del rifiuto; la tipologia del rifiuto; la corretta classificazione. quantitativi conferiti e la conformità alle condizioni di accesso. In caso di rifiuti non ammessi, il conferimento deve essere respinto o gestito secondo le procedure previste.
- Il personale operante presso il centro deve essere in grado di:
 - assistere gli utenti durante il conferimento;
 - verificare la conformità dei rifiuti conferiti;
 - indirizzare correttamente le diverse frazioni;
 - impedire conferimenti non ammessi;
 - gestire situazioni di rischio;
 - applicare le procedure di sicurezza;
 - compilare o verificare la documentazione prevista.

ececamere

41



NUOVA DISCIPLINA CENTRI DI RACCOLTA : ADEGUAMENTO



I centri di raccolta già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi.

L'adeguamento dei CdR può riguardare diversi profili:


- requisiti strutturali;
- organizzazione interna;
- sistemi di raccolta delle acque;
- cartellonistica;
- separazione delle aree;
- modalità di deposito;
- gestione documentale;
- formazione del personale;
- iscrizione o aggiornamento dell'iscrizione all'Albo.

Questo periodo transitorio consente agli enti gestori di programmare gli interventi necessari senza interrompere il servizio.

ececamere

42

21



ecocerved

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

21/05/2026